

isterazione dell' I. N. A. - Tuttavia, dovendosi comunque seguire determinate procedure per l'intervento degli organi ministeriali, sembra preferibile deferire lo studio della fondatezza della tesi dell' annullamento dell' atto citato ad un' apposita Commissione, che potrà successivamente riferire al riguardo.

Per quanto invece concerne lo atto amministrativo concretatosi con la lettera 16 febbraio 1948 inviata dall' allora Direttore Generale prof. Ruggioni alla G. S. S. D. S. con la quale veniva riconosciuto applicabile alle Sei grandi Agenzie previste dall' accordo 11 giugno 1947, l' art. 21 dell' accordo 10 giugno 1948, secondo cui l' inadempienza anche parziale dei fatti collettivi da parte degli agenti assaltatori è causa di revoca del mandato agenziale, non c'è che da riconfermare quanto reiteratamente è stato detto. Di cioè che si tratta di un atto destituito di ogni e qualsiasi fondamento, e nullo di pieno diritto, in quanto